




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Si può riaprire una causa civile ormai chiusa?

Autore: Redazione | 23/04/2017



Una volta chiuso un processo non può più essere riaperto, salvo specifiche cause di interruzione e il rispetto dei termini previsti dal codice di procedura civile.

Il tuo avvocato si è dimenticato di depositare un documento importante in causa e il giudice ha ormai emesso la sentenza dandoti torto? Hai scoperto che uno dei testimoni ha fornito delle dichiarazioni false davanti al giudice? Hai ritrovato una ricevuta di pagamento che avevi dimenticato nel cassetto e che, se solo prodotta, ti avrebbe fatto vincere la causa? Hai il sospetto che il tuo avvocato si sia messo d'accordo con la controparte facendoti firmare un accordo che, invece, non ritieni più conveniente? È possibile che, in tutti questi casi, tu ti sia chiesto se **si può riaprire una causa ormai chiusa**. La risposta, in generale, è negativa, ma con alcuni "aggiustamenti" che forniremo in questo articolo.

«**La sentenza fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa**»: dietro questa frase dal suono molto tecnico si nasconde tutta l'essenza del nostro processo. Significa che il giudizio del giudice, una volta divenuto **definitivo**, non può più essere messo in discussione e funziona un po' come la legge, con l'unica differenza rispetto ad essa che, invece di essere obbligatorio per tutti i cittadini, lo è solo per le parti in causa, per i loro eredi e per gli eventuali soggetti che subentrino nel diritto controverso (il donatario di una casa, l'acquirente di un pezzo di terra, ecc.). In buona sostanza, tutti questi soggetti sono tenuti a rispettare la decisione del giudice e non possono metterla in discussione.

Ma quando la sentenza diventa **definitiva**? Molto semplice: o quando scadono i termini per impugnarla oppure quando si sono già intrapresi tutti i mezzi di impugnazione previsti dalla legge (fino in Cassazione). In tal caso, la sentenza - si dice sempre in gergo tecnico - assume forza di «**giudicato**». È «giudicato» tutto ciò che non può più essere oggetto di revisione.

Da quello che abbiamo detto dovrebbe risultare chiara la soluzione al quesito iniziale. Se ancora pertanto ti stai chiedendo se si può riaprire una causa ormai chiusa la risposta è solo una: "no". Quindi, se il tuo avvocato ha dimenticato di esibire una prova essenziale non potrai che prendertela con quest'ultimo e chiedergli il risarcimento del danno; se hai ritrovato un documento che avevi smarrito anche in questo caso la colpa non è che tua.

Tutto ciò che puoi fare è contestare la decisione in appello (se non sono passati 30 giorni dalla notifica della sentenza o, se non notificata, 6 mesi) o ricorso per

Cassazione (se non sono passati 60 giorni dalla notifica della sentenza o, se non notificata, 6 mesi). Ma attenzione: i mezzi di impugnazione non consentono di presentare nuove prove o nuove contestazioni non sollevate in primo grado. Dunque, l'impugnazione, a ben vedere, non è né una prosecuzione del precedente giudizio, né un metodo per riaprire il processo chiuso, ma solo per sottoporre a verifica il giudizio del primo giudice.

Insomma, la regola generale è che una causa chiusa non può più rivivere. Ma come tutte le regole quella che abbiamo appena detto subisce delle **eccezioni**. E queste sono tutte elencate nel codice di procedura civile.

La prima ipotesi in cui si può riaprire una causa ormai chiusa è quella della cosiddetta **opposizione di terzo ordinaria [1]** e consente a chi sia pregiudicato da una sentenza emessa in una causa tra due persone di fare opposizione contro di essa. Si pensi all'ipotesi di un terzo che sia l'inquilino di una delle parti processuali nei cui confronti viene emessa una sentenza di condanna al rilascio dell'immobile in favore della controparte. In questa, come in altre ipotesi analoghe, il rimedio dell'opposizione consente al terzo di escludere l'efficacia della sentenza nei suoi confronti.

Il codice di procedura civile dice a riguardo che «un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti».

La seconda ipotesi in cui si può riaprire una causa ormai chiusa viene detta «**opposizione di terzo revocatoria**». Il codice dice: «Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di **dolo o collusione a loro danno**». Gli «aventi causa» sono ad esempio acquirenti e donatari. Immaginiamo che una persona, avendo accumulato molti debiti, per evitare il pignoramento della casa si metta d'accordo con un amico per instaurare un giudizio di usucapione a favore di quest'ultimo. Ovviamente la causa avrà esito favorevole all'amico – perché così concordato dalle parti – e, in questo modo, si evita sull'immobile l'esecuzione forzata. Ebbene, anche se la sentenza diventa definitiva i creditori possono ugualmente contestarla.

La terza ipotesi in cui si può riaprire una causa ormai chiusa è detta **revocazione ordinaria [3]**.

La sentenza emessa in primo e unico grado o in appello può essere impugnata:

- se è l'effetto del **dolo** (ossia malafede) di una delle parti in danno dell'altra;
- se si è giudicato in base a **prove riconosciute o comunque dichiarate false** dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- se dopo la sentenza sono stati **trovati uno o più documenti decisivi** che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- se la sentenza è l'effetto di un **errore di** fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
- se la sentenza è contraria ad altra precedente sentenza avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
- se la sentenza è effetto del **dolo del giudice**, accertato con sentenza passata in giudicato.

La prima, la seconda, la terza e la sesta ipotesi appena elencata sono possibili anche se è scaduto il termine per l'appello purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Note

[1] [Art. 404, co. 1, cod. proc. civ.](#) [2] [Art. 404, co. 2, cod. proc. civ.](#) [3] [Art. 395 cod. proc. civ.](#) [4] [Art. 396 cod. proc. civ.](#) Autore immagine: 123rf com